

sent. n. 1030/17  
Cov. n. 4958



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, sezione 1<sup>a</sup> civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Dott. Saverio U. de SIMONE | -Presidente        |
| 2. dott. Achille BIANCHI      | - Giudice          |
| 3. dott.ssa Cristina FASANO   | - Giudice relatore |

ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2014 sotto il numero d'ordine 12168, avente ad oggetto: riconoscimento di cittadinanza.

tra

..... elettivamente domiciliata in Bari alla via Napoli n. 138 presso lo studio dell'avv. Sangiovanni Tiziana da cui é rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;

- attrice -

contro

SINDACO P.T. DEL COMUNE DI BARI, in qualità di Ufficiale di Anagrafe e Stato Civile, domiciliato per la carica in Bari, Corso Vittorio Emanuele II, n.84;

- convenuto contumace -

e

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici in via Melo n.97 domicilia *ope legis*,

- convenuto -

nonchè

P.M. presso il Tribunale di Bari

- interveniente -

an

All'udienza dell' 01.07.2016, sulle conclusioni delle parti e del P.M., di cui al relativo verbale, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.p. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 25.07.2014 ha convenuto in giudizio il Sindaco pro tempore del Comune di Bari, in qualità di ufficiale di Anagrafe e Stato Civile, e il Ministero dell'Interno per accertare e dichiarare che la stessa ha il diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Bari di procedere agli adempimenti conseguenti, atti all'esercizio, da parte della stessa, di tutte le prerogative connesse al suddetto diritto.

In particolare l'attrice affermava di essere nata a Modugno (BA) in data 10.08.1995, da padre e madre di nazionalità filippina, all'epoca della sua nascita entrambi clandestini sul territorio italiano e che, pochi mesi dopo la sua nascita, i genitori, benchè clandestini, l'avevano sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie (più precisamente la prima effettuata in data 26.10.1995 e le restanti fino al gennaio dell'anno 2014).

Aggiungeva che aveva sempre vissuto in Italia e, in particolare, a Bari dove aveva frequentato la scuola dell'infanzia e, successivamente, la scuola elementare presso l'istituto statale "Balilla", la scuola secondaria di primo grado presso l'istituto "M.R. Imbriani" e, infine, la scuola secondaria di secondo grado presso l'istituto professionale "Luigi Santarella".

Affermava che, solo in data 26.09.1996, i genitori della stessa avevano ottenuto il primo permesso di soggiorno e, pertanto, in data 26.11.1996 avevano ottenuto formale attestazione di residenza per cui, da quest'ultima data, quindi, la risultava residente nella città di Bari.

Asseriva, infine, che in data 05.05.2014 aveva presentato, innanzi all'ufficiale dello Stato civile di Bari, l'istanza per il riconoscimento della cittadinanza ex art.4, comma 2, L. 91/1992, con annessa documentazione e che, con lettera del 03.06.2014, il Comune di Bari aveva rigettato la succitata richiesta affermando che non risultavano soddisfatti i requisiti richiesti dalla legge.

In particolare il Comune affermava che l'attrice non risultava aver risieduto legalmente in Italia, così come previsto dall'art 4 c 2, in quanto si considera tale, ex art.1c.2 D.P.R. 572/1993, lo straniero che vi risiede avendo soddisfatto le

condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia.

Orbene, ritenuto illegittimo il suddetto provvedimento, l'attrice adiva l'autorità giudiziaria asserendo il contrasto tra il contenuto del suddetto atto con quanto disposto dall'art.33 del D.L.vo 69/2013 (convertito in Legge n.98/2013) il quale, affermata la non imputabilità degli inadempimenti riconducibili ai genitori dell'istante, afferma la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.

Si costituiva, quindi, il Ministero dell'Interno il quale, in via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale del tribunale di Bari affermando che, in forza del criterio generale del foro di competenza, il giudizio avrebbe dovuto essere incardinato dinanzi al Tribunale di Roma.

In secondo luogo, infine, contestava la fondatezza della domanda non ritenendo applicabile, al caso de quo, il disposto della normativa da ultimo citata.

La causa, non necessitando di approfondimenti istruttori, in data 01.07.2016 veniva riservata in decisione, previa trasmissione degli atti al PM.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attrice risulta fondata e, pertanto, merita accoglimento.

Orbene, prima di procedere all'analisi circa la fondatezza della domanda, si deve valutare la competenza dell'autorità giudiziaria adita a decidere la controversia.

Ebbene, diversamente da quanto affermato dal Ministero dell'Interno che ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari in luogo di quello di Roma in ragione del criterio generale del foro del convenuto (essendo, per l'appunto, a Roma la sede legale del Ministero de quo), il Tribunale competente è quello di Bari.

Invero qui ha la sede il Sindaco che, quale delegato del Ministero dell'Interno, ha proceduto ad emanare il provvedimento di rigetto dell'istanza avanzata dall'attrice.

In particolare deve rilevarsi come le funzioni statali in materia di tenuta di registri di stato civile e di popolazione, in quanto delegate al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo ex art. 54.3, D. Lgs. n. 267/2000, sono immediatamente riferibili allo Stato italiano e, in particolare, al Ministero dell'Interno, per cui tutti gli atti concernenti la cittadinanza italiana, compresa la dichiarazione di elezione di cittadinanza, ovvero ogni provvedimento emanato dal Sindaco quale Ufficiale del



Governo delegato alle funzioni dello stato civile, sono direttamente imputabili al Ministero dell'Interno.

Quanto asserito trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte che, anche dopo l'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali n. 142/1990, qualifica il Sindaco, nell'esercizio dei poteri di tenuta dell'anagrafe della popolazione, quale ufficiale di Governo, e riferisce a quest'ultimo ( e non al Comune) tutti gli atti dal medesimo compiuti nell'esercizio di tale funzione (Cass. Civ., Sez. III, n. 136/1994; Cass. Civ., Sez. I, n. 7210/2009; Cass. Civ., Sez. III, n. 1519/2004; Cass. Civ., Sez. I, n. 1599/2000).

Ebbene, in virtù di quanto fin qui asserito, deve ritenersi corretta la chiamata in giudizio, da parte della Pailan, del Sindaco del Comune di Bari nonché la decisione della stessa di incardinare il giudizio dinanzi al Tribunale di Bari dal momento che il soggetto che ha proceduto ad emanare il provvedimento di rigetto è il suddetto Sindaco, seppur in qualità di delegato del Ministero.

Ciò posto in ordine alla competenza, in merito alla fondatezza della domanda deve rilevarsi quanto segue.

Il provvedimento di reiezione dell'istanza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana è stato motivato sul presupposto della mancanza dei requisiti di cui all'art. 4 co. 2 l. 91/1992.

In particolare la suddetta disposizione stabilisce che *"Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza entro un anno dal compimento della suddetta data"*.

Nel provvedimento impugnato viene, altresì, precisato il contenuto dell'art. 1 co.2 del DPR 572/1993 secondo cui *"...si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia..."*.

Ed infatti, sulla base dell'esame della documentazione prodotta dall'attrice, il funzionario ha verificato che la non aveva risieduto legalmente sul territorio dello Stato sin dalla nascita, avendo i suoi genitori proceduto a chiedere il permesso di soggiorno solo successivamente tant'è che ella risulta risiedere in Modugno dal 26.11.1996 (vedasi certificato storico di residenza).

Di qui il provvedimento di rigetto.

Ebbene, nella valutazione della fondatezza della domanda di parte attrice, non può prescindersi dal rilevare come vi sia stata negli anni un'evoluzione della normativa sugli stranieri atta a consentire l'acquisto per elezione della cittadinanza per chi, pur non avendo risieduto legalmente sul territorio nazionale in maniera ininterrotta, possa, comunque, dimostrare, attraverso la produzione di documentazione, la presenza in Italia sin dalla nascita di modo che eventuali inadempimenti dei genitori non finiscano per arrecare pregiudizio ai figli di fatto da sempre ivi residenti.



Infatti il nostro ordinamento riconosce un vero e proprio diritto allo straniero nato in Italia, e che vi abbia risieduto senza interruzioni fino alla maggiore età, ad ottenere la cittadinanza italiana, previa richiesta dello stesso.

Tale diritto è stato riconosciuto dall'art. 4, comma 2, L. 91/92 che riconosceva tale diritto, però, al solo straniero che avesse soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia, e da quelle di iscrizione anagrafica.

Detto altrimenti, tale diritto era riconosciuto solamente allo straniero che avesse dimostrato un'ininterrotta residenza legale nei termini di cui sopra, oltre che anagrafica.

Una siffatta disciplina aveva, tuttavia, impedito a diversi stranieri nati e cresciuti in Italia, di ottenere la cittadinanza in quanto accadeva spesso che i genitori degli stessi procedessero all'iscrizione anagrafica degli stessi solo dopo alcuni anni dalla nascita oppure ottenessero il permesso di soggiorno ugualmente dopo diverso tempo.

Orbene, per tutelare coloro che, a causa degli inadempimenti dei genitori, non erano in possesso dei requisiti poc'anzi specificati, pur essendo nati e avendo risieduto di fatto costantemente in Italia, il legislatore del 2013, in ossequio a diverse circolari emanate nel frattempo dal Ministero dell'Interno (K69/89; K64.2/13 del 07.11.07 e K 60.1 del 05.1.07), ha proceduto ad una diversa interpretazione dell'art. 4, comma 2, L.91/92.

Infatti, nell'art.33 del D.L.vo 69/2013, convertito in Legge 98/2013, si legge al primo comma che *"ai fini di cui all'art. 4 comma 2 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni (...) idonea documentazione"*.

Ne discende che anche lo straniero che non abbia potuto dimostrare l'ininterrotta residenza legale, oltre che la residenza anagrafica, sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza una volta dimostrato, con altra idonea documentazione, di essere nato e di aver risieduto in Italia fino al compimento della maggiore età.

E' quanto accaduto nel caso di specie dove la                      pur essendo in possesso della residenza anagrafica in Italia e, nello specifico, in Modugno (BA) solo dal 26.11.96, avendo i suoi genitori ricevuto il primo permesso di soggiorno in data 26.09.1996, ha, in verità, risieduto costantemente in Italia sin dalla nascita.

Questo è quanto emerge, infatti, dalla documentazione dalla stessa depositata e, precisamente, dal certificato di nascita nonché dalla tessera delle vaccinazioni da cui risulta che è stata sottoposta, appunto in Italia, alla prima vaccinazione in data 26.10.95 ossia a tre mesi dalla nascita, nonché da tutta la documentazione relativa al suo percorso scolastico.



Ciò posto, ritenuto che l'attrice non debba essere pregiudicata dalla tardiva richiesta del permesso di soggiorno avanzata dai genitori, e ritenuti provati i requisiti richiesti dalla legge in tal materia, si considera fondata la domanda dalla stessa avanzata.

Le spese di lite restano compensate in ragione della complessità e novità della materia.

P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da \_\_\_\_\_, così provvede :

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che \_\_\_\_\_, nata il 10.08.95 in Modugno, ha diritto a vedersi riconosciuto lo status di cittadina italiana;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bari di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge relativamente alla persona dell'attrice;
- compensa le spese.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio della prima sezione civile del 14.02.2017.

Il giudice estensore

Dott. ssa Cristina Fasano



Il Presidente

  
Dott. Saverio U. de Simone

Depositato in Cancelleria

Bari 24 FEB. 2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

D.ssa IPOLITA TALLA  
